



**PRIME NOTAZIONI SUL D.D.L. DI RIFORMA COSTITUZIONALE
E LE COMPETENZE SUI BENI CULTURALI
DI STEFANIA CAVALIERE***

1. L'art. 117 Cost. attuale e i beni culturali 2. L'art. 117 Cost. nel disegno di legge di riforma costituzionale 3. Beni culturali, nuove e vecchie questioni.

1. La legge costituzionale n. 3/2001 ha, modificando l'art. 117 Cost., fondato le competenze in materia di beni culturali sulla distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni stessi. Il diverso regime giuridico riservato alle due "materie-attività", come sono state definite dalla Corte costituzionale¹, o alle due "funzioni", come sono state qualificate dalla dottrina², attribuendosi allo Stato, ex art. 117, c. 2, lett. s), la legislazione esclusiva per la tutela e alla Regione ex c. 3, la legislazione concorrente per la valorizzazione, aveva fatto sorgere, già all'indomani dell'approvazione della succitata legge, molte polemiche in dottrina a causa delle incertezze definitorie³, ma, soprattutto, per l'artificiale e, si potrebbe dire, inestricabile delimitazione tra le due "materie"⁴, in vero affini ideologicamente e comunque difficilmente distinguibili concettualmente e finalisticamente tra loro⁵ perchè costituenti l'una presupposto dell'altra⁶. Da subito si parlò di inadeguatezza dell'art. 117 Cost.⁷ in quanto, al contrario delle altre materie dove è previsto un unico tipo di competenza, per i beni culturali veniva imposta una disciplina "ibrida" e ambigua perchè distinta tra le funzioni relative a essi. Tale situazione ha creato, e continua a creare, serie difficoltà già teoriche e già, soprattutto, pratiche che hanno incrementato notevolmente i contrasti tra Stato e Regioni e accresciuto il contenzioso dinnanzi al Giudice costituzionale, il quale, per districare le annose questioni sulla competenza relativa ai beni culturali, ha dovuto, a volte, probabilmente al fine di semplificare la questione, quasi "correggere" il dettato costituzionale. La Corte, così, invece di determinare se l'attività relativa ai beni culturali ricadesse nella tutela o nella valorizzazione ha, spesso, fatto ricorso in

* Dottore di ricerca in diritto pubblico e cultura dell'economia e professore a contratto di legislazione del turismo Università di Bari

¹ Secondo la Corte la tutela e la valorizzazione sono "materie-attività" dal momento che i beni culturali non costituiscono il fattore esclusivo ai fini dell'attribuzione della competenza, a tal proposito, sentt. Corte cost.. 20/1/2004 n. 26 e 16/6/2005, n. 232. Sul punto, anche F. S. MARINI, *La tutela e la valorizzazione dei beni culturali come "materia-attività" nella più recente giurisprudenza della Corte cost.*, in *Giur. cost.*, 2004, 198 e ss.

² Si v., G. SCIULLO, *Le funzioni*, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, G. SCIULLO, (a cura di), *Il diritto dei beni culturali*, Bologna, 2006, 35 e ss e G. CLEMENTE DI SAN LUCA, R. SAVOIA, *Manuale di diritto dei beni culturali*, Napoli, 2005, 91 e ss.

³ Tra i tanti, N. AICARDI, *Recenti sviluppi sulla distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni culturali e sul ruolo de Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale*, in *Aedon*, n.1/2001; G. PASTORI, *Commento all'art. 5*, in M. CAMMELLI (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, 2004, 85 e ss.; F. P. MANSI, *La tutela dei beni culturali e del paesaggio*, Padova, 2004, 122 e ss.

⁴ La definizione di "materia" è da ritenersi piuttosto semplicistica poiché la nozione sia di tutela che di valorizzazione è decisamente più complessa.

⁵ S. CASSESE, *I beni culturali dalla tutela alla valorizzazione*, in *Giorn. di Dir. Amm.*, 1998, 674, definì la tutela e la valorizzazione "nozioni circolari".

⁶ Tra i tanti che fecero notare le incongruenze contenute nell'art. 117 Cost relativamente ai beni culturali v., L. CASINI, *La valorizzazione dei beni culturali*, in *Riv. Trim. di Dir. Pubbl.*, 2001, 654, che rilevò inevitabili aree di sovrapposizione e interazioni tra le funzioni e G. SCIULLO, *Le funzioni*, cit., 38, che evidenziò l'esistenza di un "gioco di rimando" tra le funzioni.

⁷ G. SCIULLO, *Beni culturali e Riforma costituzionale*, in *Aedon*, n. 1/2001, invece A. POGGI, *La Corte torna sui beni culturali (brevi osservazioni sulla sentenza 26/2004)*, in www.federalismi.it, n. 6/2004 parla di "drammatizzazione" del conflitto Stato-Regione in merito all'assetto di competenze sui beni culturali determinato dall' art. 117 Cost.



maniera alquanto generica al discusso e discutibile criterio dominicale⁸ attribuendo la competenza ora allo Stato (più spesso) ora alle Regioni, a secondo della titolarità o disponibilità del bene⁹, in qualche modo disattendendo la *ratio* che permeava la riforma costituzionale del 2001¹⁰. La situazione di incertezza nei rapporti tra Stato e Regione, tuttavia, anche con i vari interventi della Corte costituzionale, non è stata mai risolta definitivamente e ciò ha comportato serie ripercussioni nei confronti del nostro patrimonio culturale, il quale continua a subire gli effetti negativi della frammentazione e del non ben definito confine fra competenze¹¹ che hanno generato pericolose ambiguità, deresponsabilizzazione e costi di amministrazione difficilmente gestibili con imperdonabili e rischiose incurie.

2. L'attuale disegno di legge di revisione della Costituzione (S1429, ora C2613), votato in prima lettura al Senato lo scorso 8 agosto 2014, nasce dall'esigenza di superare i limiti contenuti nella riforma del 2001 e l'incoerenza dell'art. 117 Cost., nonché dalla necessità di dare una adeguata risposta alle problematiche emerse dalla giurisprudenza costituzionale. Si è, infatti, avvertita unanimemente e in maniera molto pressante l'esigenza di tenere conto del mutato quadro socio-economico e di coordinare il Titolo V con il tanto auspicato equilibrio di bilancio e soprattutto con l'ineludibile normativa europea. I propositi di razionalizzare le competenze, limitare gli sprechi e superare gli intrecci tra materie da cui è scaturito il progetto di riforma costituzionale, tuttavia, non sembrano essere stati realizzati come avrebbero dovuto e potuto e il testo pare non raggiungere i suoi obiettivi, incorrendo in un vizio profondo di illogicità, quello dell'incongruità fra i fini dichiarati e i mezzi predisposti per il loro raggiungimento¹². Così, relativamente ai beni culturali, non è stata, se non altro in questa fase dell'*iter legis*, superata la rilevata, artificiosa e pernicioso suddivisione di competenze legislative che aveva comportato tante difficoltà non solo ermeneutiche ma anche pratiche.

Esaminando il testo dell'art. 117 Cost. contenuto nel d.d.l. di riforma costituzionale approvato al Senato, si evidenzia che nel suddetto articolo non è più menzionata la potestà legislativa concorrente¹³ - ciò probabilmente con il fine di porre sullo stesso piano Stato e Regione¹⁴ - mentre sono previste tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato alla lettera s) del comma 2, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, ma anche le disposizioni generali e comuni sulle

⁸ Per la Corte il principio dominicale scaturisce da una "comune interpretazione" derivata dal criterio di ragionevolezza, basata sull'affermazione "ciascuno è competente nel proprio ambito". Su tale principio, in dottrina si ravvisano discordanti pareri; per es.: M. CAMELLI, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, 2004, 25 e L.CASINI, *Valorizzazione e fruizione dei beni culturali*, in *Giorn di Dir. Amm.*, 2004, 482 lo hanno valutato in maniera positiva, mentre sono stati più critici, N. AICARDI, *L'ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione*, Torino, 2002, 264 e G. SCIULLO, *I servizi culturali dello Stato (nota a Corte cost., 20 gennaio 2004, n. 26)*, in *Giorn di Dir. Amm.*, 2004, 402. Più in generale, sull'argomento, G. SEVERINI, *Art. 7*, in M. A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2012, 75 e ss.

⁹ Si rammenta che la prima sentenza con la quale la Corte ha elaborato tale criterio in "materia" dei beni culturali è stata la n. 26/2004.

¹⁰ Su questo tema in generale, recentemente, T. GROPPI, *Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica*, in *www.federalismi.it*, n. 21/2014.

¹¹ Senza dimenticare, tra gli altri, i problemi generati dall'incremento del contenzioso costituzionale.

¹² Così, M. D'AMICO, *Una riforma irragionevole?*, in *www.federalismi.it*, n. 8/2014.

¹³ Sulle problematiche relative all'esclusione della potestà legislativa concorrente e sul riparto di competenze in generale, tra gli altri R. BIN, *Coerenze e incoerenze del disegno di legge di riforma costituzionale: considerazioni e proposte*, in *www.forum costituzionale.it*, 22/4/2014 e A. NICO, *Rapporti stato-regione e giustizia costituzionale nel quadro delle riforme in corso*, in *Riv. AIC*, n. 4/2014.

¹⁴ In realtà, nel d.d.l. di riforma vi è forte ridimensionamento dell'autonomia regionale, in tal senso, F. GABRIELE, *Il regionalismo tra crisi e riforme costituzionali*, in *Riv. AIC*, n. 4/2014 e L. ANTONINI, *La riforma costituzionale alla Camera dei Deputati, dopo i miglioramenti del Senato: alcuni aspetti non secondari che ancora necessitano di attenzione allo scopo di razionalizzare il Titolo V*, in *www.federalismi.it*, n.19/2014.



attività culturali. Tra le materie di legislazione regionale, invece, è inclusa la disciplina, per quanto di interesse regionale (inciso vago e tutto da interpretare), delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici. Inizialmente il testo del d.d.l rubricato “Revisione della Parte II della Costituzione” presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento l’8 aprile 2014, prevedeva, tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, alla lettera s), “ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici, norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull’ordinamento sportivo”, senza fare alcun cenno alla tutela e valorizzazione che sono invece ricomparse nel testo votato in prima lettura al Senato. Allo stesso modo nel d.d.l. originario non vi era alcun riferimento tra le materie di potestà legislativa delle Regioni alle attività culturali e alla promozione dei beni culturali di interesse regionale, “materie”, ammesso che così si possano veramente chiamare, che invece sono attualmente incluse nel comma 3 dell’ultimo testo citato. Nel progetto di riforma dell’art. 117, tra le altre novità, è anche prevista la c. d. clausola di supremazia¹⁵, cioè la possibilità per lo Stato di intervenire con legge (di iniziativa governativa) in materia non riservatagli, qualora vi sia l’esigenza di garantire l’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero, l’interesse della tutela dell’unità nazionale, per permettere all’Ente centrale di intervenire, in ogni momento e secondo presupposti abbastanza ampi e generali, sulle competenze regionali, istituto che probabilmente comporterà “scenari” nuovi e che, in qualche maniera, insieme alla facoltà di delegare alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva, prevista nel comma 5, potrà verosimilmente influire non poco nel “settore” dei beni culturali.

3. L’impressione che si riceve a una prima lettura del testo approvato dal Senato non è del tutto positiva poiché si evidenziano, già a prima vista, al posto della tanto auspicata semplificazione, problematiche forse ancora più severe rispetto al testo vigente. Si adombra il rischio, infatti, che la nuova strutturazione del Titolo V possa dar luogo, quanto meno nella fase iniziale, ad un nuovo e non marginale impegno definitivo da parte della Corte costituzionale su aspetti tutt’altro che secondari del nuovo impianto di ripartizione con effetti senz’altro negativi sulla funzionalità della Consulta. Il progetto di riforma sembra, invero, non aver fatto tesoro delle esperienze e degli errori del passato e soprattutto sembra non aver considerato i preziosi insegnamenti della giurisprudenza costituzionale. Continua, infatti, come rilevato, a esistere la dicotomia tutela/valorizzazione, ma, questa volta, almeno apparentemente, senza alcun senso poiché entrambe sono “materie” di competenza statale, mentre, complicando una situazione già di per sé problematica, sono state create altre *sub o pseudo* “materie”¹⁶ che interessano o possono interessare i beni culturali: le attività culturali e la promozione dei beni culturali.

¹⁵ Sulla nuova clausola di supremazia, P. BILANCIA, *Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali*, in *Riv. AIC*, n. 4/2014 e I. NICOTRA *Note a margine del ddl costituzionale deliberato dal consiglio dei ministri in data 31 marzo 2014*, in www.federalismi.it n. 8/2014.

¹⁶ A tal proposito è stata coniata la definizione di “materia non-materia”, utilizzata anche dal Giudice delle leggi, per es., Corte cost., sent. 16/7/2004, n. 228.



Le questioni e i dubbi che potranno sorgere qualora l'art 117 Cost. venisse definitivamente approvato nel testo così come emerge dalla prima lettura del Senato, pertanto, non saranno pochi e di lieve entità. Innanzi tutto occorrerà chiarire il significato ermeneutico di attività culturale e di promozione dei beni culturali. Attività, in genere, è sinonimo di iniziativa o di funzione o di un complesso di atti diretti alla realizzazione di un obiettivo o di un'opera, quindi l'attività culturale potrebbe intendersi come quell'attività rivolta a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, oppure come tutte quelle azioni rivolte a realizzare un obiettivo culturale. Tale concetto, come è evidente, integra una nozione talmente ampia e generica da racchiudere in sé qualsiasi tipo di funzione che riguarda la cultura, ovvero, in altre parole, la nozione di attività culturale può considerarsi in maniera talmente estesa da comprendere manifestazioni, mostre, eventi ma anche qualsiasi tipo di compiti o funzioni legate alle tradizioni, all'istruzione, alla storia, all'identità di un popolo, ma anche, a maggior ragione, ai beni culturali. La promozione, al contrario, è solitamente definita come l'atto di provvedere a reclamizzare sul mercato un prodotto con un'adeguata opera di propaganda oppure come l'insieme delle attività volte a incrementare la diffusione di un bene. Anche questa "nuova" materia-attività, come la prima, integra un concetto molto ampio per cui nella promozione dei beni culturali possono ben essere incluse tutte quelle attività che danno impulso, pubblicità, sostengono, ampliano, e favoriscono la conoscenza e la divulgazione dei beni culturali (definizione peraltro vicinissima, se non del tutto includibile nella nozione di valorizzazione). La sintetica disamina dei termini utilizzati nel testo del progetto di riforma costituzionale permette di comprendere ampiamente come le competenze legislative sui beni culturali, piuttosto che subire una semplificazione, sono state ulteriormente confuse, essendosi configurati incroci inestricabili e un maggiore grado di interconnessione tra le aree di competenza statale e regionale, ripartite tra "materie" (ipoteticamente dotate di più netti confini) e funzioni (atte ad interessare più materie), complicatissimo da dipanare e con un espansione ermeneutica ancora più ampia rispetto all'attuale "semplice" intreccio tra tutela e valorizzazione¹⁷. Pensiamo, per esempio, alla "nuova materia" "attività culturali". Secondo quanto precedentemente illustrato circa il contenuto di tale locuzione, anche una sponsorizzazione di un palazzo storico pubblico potrebbe ricadere in questa nozione. La competenza legislativa, pertanto, a mente del testo di riforma costituzionale ora in esame alla Camera, dovrebbe spettare, per le "disposizioni generali e comuni", allo Stato, mentre la disciplina "per quanto di interesse regionale" dovrebbe appartenere alla Regione dove è situato l'immobile, reintroducendosi, in tal modo, in maniera più disorganica e incerta rispetto all'attuale art. 117 Cost., una sorta di "nuova" competenza concorrente. Nello stesso tempo si deve anche considerare che le sponsorizzazioni ricadono pure nella valorizzazione, la quale, secondo il summenzionato testo, è "materia" di competenza esclusiva dello Stato, così le stesse potrebbero o, meglio dovrebbero, essere comprese anche nelle attività che concorrono alla promozione dei beni culturali, "materia" o meglio "*sub* materia" a mente del testo approvato al Senato, di potestà legislativa regionale per quanto di interesse di quest'ultima. Queste sintetiche osservazioni rendono quanto mai evidente i molti possibili equivoci interpretativi e il "pasticcio" teorico e pratico che si creerà (rimanendo

¹⁷ N. AICARDI, op. cit., ha evidenziato, già all'indomani della Riforma costituzionale del 2001, come solo bloccando l'espansione ermeneutica delle "materie" riguardanti i beni culturali si riesce a garantire e stabilizzare le competenze.



invariato il testo su menzionato) e quanto sarà difficile comprendere “a chi spetta chi e a chi spetta cosa”, ma soprattutto danno un esempio di quante e quali questioni di legittimità costituzionale potranno svilupparsi con le inevitabili sovrapposizioni di funzioni che si genereranno, non esistendo una precisa demarcazione di confini fra le potestà legislative. A ciò, inoltre, si dovranno aggiungere anche la malagevolezza di chiarire cosa effettivamente significhi che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “disposizioni generali e comuni” e che cosa si debba intendere per potestà legislativa “in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale”, clausole che, come già rilevato, sembrerebbero tenere in vita, ma in maniera molto più indeterminata e vaga rispetto al passato, la vecchia competenza concorrente (tra norme di principio o di carattere generale e norme di dettaglio nella medesima materia), acutamente definita cripto-concorrente¹⁸, la quale, quindi, non pare effettivamente soppressa come invece è stato affermato ufficialmente nei lavori preparatori del d.d.l. di riforma. Analogamente, si dovrà anche fare luce sui parametri di applicazione della clausola di supremazia, per la verità piuttosto generici e quindi pure loro difficilmente determinabili e calibrabili.

Certo, è opportuno tenere presente che non è facile definire e catalogare una materia, soprattutto quando questa è complessa e poliedrica, come la “macro materia”, se così si può chiamare, dei beni culturali che include in sé beni materiali, beni immateriali, utilità, valori e molteplici aspetti, da quello culturale e artistico a quello di testimonianza della nostra storia, identità e tradizioni, insieme all’aspetto economico, certamente non ultimo e non meno importante. Per i beni culturali, inoltre, è necessario considerare sia l’esigenza di affidare un ruolo attivo alle Regioni perché i beni stessi insistono su un preciso territorio essendo espressione della comunità dalla quale hanno avuto origine, sia l’esigenza di mantenere un esercizio unitario e un coordinamento da parte dello Stato perché il patrimonio culturale deve essere salvaguardato e protetto nella medesima maniera in tutto il territorio nazionale. In tale “materia” vi sono, difatti, una pluralità di interessi e non sempre è agevole separare ciò che concerne lo Stato da ciò che concerne la Regione poiché non è infrequente che i due interessi coincidano, così è anche vero che la divisione di *sub* competenze legislative tra lo Stato e la Regione all’interno di una stessa “materia” spesso è artificiosa in quanto frutto di complicati compromessi purtroppo comportanti duplicazione di costi, incoerenze e incertezze. Un ripensamento con una maggiore semplificazione delle competenze costituzionali e una più attenta riformulazione della parte dell’art. 117 riguardante i beni culturali, *rebus sic stantibus* adatto a creare solo incongruenze e contraddizioni, non sarebbe da trascurare e, anzi, potrebbe comportare concreti benefici, anche in considerazione che la disciplina relativa a essi aspetta ancora di essere razionalizzata e perfezionata¹⁹. Non si spiega, difatti, a chi e a che cosa potrebbe giovare una ulteriore moltiplicazione delle competenze e una conseguente maggiore confusione di ruoli, quando già si è ampiamente sperimentata (dal 2001 a oggi) un’esperienza non certo positiva in vigenza dell’attuale art. 117 Cost. che prevede “solo” due tipologie di “materie” relative ai beni culturali. Se le parti “critiche” del suddetto d.d.l. non saranno modificate e razionalizzate nel

¹⁸ A FERRARA, *Osservazioni a prima lettura sul ddl costituzionale Renzi-Boschi*, in www.federalismi.it, n. 8/2014, il quale evidenzia che si tratta del vecchio vizio italico di cambiare tutto perché nulla cambi.

¹⁹ E’ ancora al lavoro la Commissione per la revisione del Codice dei beni culturali e del Paesaggio, presieduta dal Prof. Salvatore Settis e istituita dal Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo nell’agosto 2013.



corso del restante *iter* legislativo, si potrebbe tacciare il Riformatore costituzionale di illogicità oppure di eccessiva ingenuità perché invece di eliminare gli errori commessi nel passato, li ingigantisce e li aggrava.

Si manifesta, infine, un'altra grave mancanza nel testo della riforma approvato in prima lettura dal Senato, ovvero la previsione nel “nuovo” art. 118 Cost. di forme di intesa e di coordinamento solo ed esclusivamente per la “materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici”. Il Riformatore costituzionale forse non si è reso conto dell'importanza di prevedere forme di coordinamento fra gli Enti interessati e di quanto potrebbe rivelarsi utile prevedere sedi di concertazione al fine di chiarire l'esatta definizione delle “nuove” “materie-funzioni”²⁰ (rimanendo invariato il “nuovo” testo dell'art. 117) e al fine di determinare a chi spettano le competenze legislative. Un meccanismo cooperativo previsto a livello costituzionale tornerebbe quanto mai utile per le “materie” o la “materia” dei beni culturali (per la verità non solo per questi ultimi!) perché eviterebbe serie problematiche e contrasti tra Stato e Regione, razionalizzando il settore, nonché rendendo più efficienti gli interventi di entrambi gli Enti sul nostro patrimonio culturale.

²⁰ Da più parti si è evidenziata la necessità di prevedere anche in Costituzione a forme di collaborazione tra Stato e Regione, tra gli altri, A. RUGGERI, *Quali insegnamenti per la riforma costituzionale dagli sviluppi della vicenda regionale?*, in *Riv. AIC*, n. 4/2014, E. CATELANI, *Riforme costituzionali: un compromesso in una logica unitaria*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 2/2014; A. D'ATENA, *I costituzionalisti e le Riforme: In tema di riforma del regionalismo e del bicameralismo*, in *Riv. AIC*, n. 0/2013.



Associazione
GRUPPO
di PISA

(/)

[f \(https://www.facebook.com/Gruppo-di-Pisa-107359839336555/\)](https://www.facebook.com/Gruppo-di-Pisa-107359839336555/) [t \(https://twitter.com/Gruppodipisa\)](https://twitter.com/Gruppodipisa)

Cerca nel sito...

(/)



La Rivista Gruppo di Pisa

La Rivista "Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale" è inclusa tra le riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche. Codice ISSN: 2039-8026.

Cliccando su "Sfoggia la Rivista (/rivista/sfoggia-la-rivista)" è possibile visualizzare i contributi dal più recente al meno recente. I contributi sono raggruppati in quadrimestri e cliccando su un numero quadrimestrale (2016/03, 2016/02 e così via), il nome di un autore, la sezione (saggi, relazioni) o un argomento presenti in calce a ciascun contributo verranno presentati tutti i contributi corrispondenti. Per ciascun contributo è presente il sommario e un bottone per visualizzarne il testo completo. La Rivista conta complessivamente più di duecento contributi organizzati in 66 argomenti (/rivista/gli-argomenti?parent_id=9).

Rivista "Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale":

- Organigramma (/rivista/organigramma)
- Regolamento della Rivista (/rivista/regolamento)
- Codice etico (/rivista/codice-etico)
- Comitato scientifico (/rivista/comitato-scientifico)
- Comitato dei Referee (/rivista/comitato-dei-referees)

[Sfoggia la Rivista \(/rivista/sfoggia-la-rivista\)](/rivista/sfoggia-la-rivista)



GRUPPO
di PISA
Dibattito aperto sul Diritto
e la Giustizia Costituzionale

Cliccando su un numero, un autore, la sezione o un argomento in calce a ciascun contributo verranno presentati tutti i contributi corrispondenti. E' possibile anche cercare un autore o il titolo di un contributo utilizzando la casella di ricerca presente in alto a destra su tutte le pagine.

ULTIMO FASCICOLO PUBBLICATO